



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 20/06/2023

OGGETTO: CONTROVERSIA DITTA INDIVIDUALE SIG. SILVIO BENEFORTI/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA PER ANNULLAMENTO DEGLI ARTT.24 COMMA 6 E 27 DEL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamato altresì il ricorso, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 8405 del 13.06.2023, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana dalla Ditta Individuale del Sig. Silvio Beneforti, con Sede in Campo nell'Elba, Via del Pietrone n.35, per l'annullamento, previa sospensione degli Artt. 24 comma 6 e 27 del Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.03.2023;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.137 del 16.06.2023, immediatamente eseguibile, con la quale si è ritenuto che nel caso specifico ricorressero i presupposti per costituirsi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di individuare tempestivamente idoneo soggetto per la tutela legale dell'Ente;

Sentito al riguardo l'Avv. Giovanbattista Bernardo dello Studio Legale Bernardo con sede a Milano in Via L.A. Melegari, 1, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso totale di € 7.159,90 comprensivo di CPA ed IVA, come da nota assunta al Prot. n. 8560 del 14.06.2023;

Considerato che l'Avv. Giovanbattista Bernardo presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.50/2016, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.17 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Rilevato che per la suddetta spesa di giudizio, sulla base della nota trasmessa dall'Avv. Giovanbattista Bernardo, possa essere operata una presunzione di spesa di € 7.159,90 comprensiva di IVA e CPA, che troverà imputazione al Codice di Bilancio

01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0, annualità 2023, del Bilancio di Previsione Pluriennale 2023/2025;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato, come da certificazione allegata;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2023;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire incarico all'**Avv. Giovanbattista Bernardo dello Studio Legale Bernardo con sede a Milano in Via L.A. Melegari, 1, – Cod. Fisc. BRN GNB B74L16 G388P P.IVA 02179780180**, per la difesa di questo Ente nel sopra individuato ricorso, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 8405 del 13.06.2023, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana dalla Ditta Individuale del Sig. Silvio Beneforti, con Sede in Campo nell'Elba, Via del Pietrone n.35, per l'annullamento, previa sospensione degli Artt. 24 comma 6 e 27 del Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.03.2023; di attribuire per quanto sopra all'Avv. Giovanbattista Bernardo dello Studio Legale Bernardo con sede a Milano ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di € 7.159,90 comprensiva di IVA e CPA a favore all'**Avv. Giovanbattista Bernardo dello Studio Legale Bernardo con sede a Milano in Via L.A. Melegari, 1, – Cod. Fisc. BRN GNB B74L16 G388P P.IVA 02179780180**, con

imputazione al **Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0, annualità 2023**, del Bilancio di Previsione Pluriennale 2023/2025, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)